

Conferenza Stampa: Società private e governo italiano portate a processo per i respingimenti in Libia

12 febbraio 2021 h12:00

Profili giuridici

Controllo effettivo delle autorità italiane sul respingimento e consapevolezza della situazione libica

La condotta tenuta dallo **Stato italiano**, dall'**armatore** e dal **capitano della nave** ha determinato la violazione di numerose norme di diritto interno, internazionale e comunitario e dei diritti fondamentali dei cittadini stranieri sottoposti a rimpatrio.

In premessa è utile ricordare che **le autorità italiane hanno, secondo quanto riportato sul diario di bordo dell'Asso Ventinove, coordinato le operazioni che hanno ricondotto i migranti nel porto di Tripoli**. Hanno quindi avuto un controllo diretto sul respingimento. Ancora, occorre sottolineare che la condotta di cui oggi trattiamo è stata messa in atto dalle autorità italiane nonostante la piena consapevolezza degli abusi e delle violazioni sistematiche che avvengono nei centri di detenzione libici e del rischio di refoulement nel paese di origine a cui i migranti sono esposti in Libia.

Per tali motivi e per gli specifici diritti e obblighi violati, la situazione di cui oggi parliamo è facilmente comparabile con quella che ha portato la Corte europea dei diritti dell'uomo a condannare l'Italia nel **caso Hirsi Jamaa e altri**.

Il diritto di ingresso sul territorio come presupposto necessario per l'esercizio del diritto di asilo

Il respingimento ha in primo luogo determinato l'impossibilità per i cittadini stranieri di chiedere asilo, in **violazione della Convenzione di Ginevra e dell'art. 10 della Costituzione italiana**. La limitazione della libertà di circolazione ha infatti come diretta conseguenza il mancato accesso alla protezione internazionale e all'asilo. Il presupposto necessario del diritto di asilo è evidentemente il diritto di accesso al territorio che è stato negato ai cittadini stranieri attraverso il respingimento in questione.

Il divieto di respingimenti collettivi

Per la dinamica del respingimento è evidente che in alcun momento le autorità italiane, seppur responsabili dell'operazione, hanno condotto un'analisi della situazione individuale dei cittadini stranieri per valutare l'esistenza di rischi connessi al rimpatrio. L'assenza di questa valutazione determina la **violazione del divieto di respingimenti collettivi stabilito dall'articolo 4 del protocollo addizionale n. 4 alla Convenzione europea per i diritti umani e dell'art. 19 del Testo unico sull'immigrazione** che vieta il rimpatrio verso uno stato in cui la persona rischia di subire torture o persecuzioni. Oltre ai rischi corsi in Libia, le autorità italiane avrebbero dovuto valutare anche i rischi connessi a un eventuale rimpatrio dalla Libia all'Eritrea, paese di origine dei ricorrenti. Inoltre occorre tenere presente che il respingimento collettivo verso uno stato come la Libia, **impedisce alla radice qualunque accesso alla giustizia** e qualunque diritto a vedere la propria posizione esaminata in maniera effettiva da un organo indipendente.

La violazione del divieto di tortura e trattamenti inumani e degradanti

Come dimostrato dalle vicende dei ricorrenti, il respingimento ha determinato la loro **esposizione al rischio di tortura e trattamenti inumani e degradanti, vietati dall'art. 3 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo**. Nel momento in cui è avvenuto il respingimento, erano ben note le condizioni a cui sarebbero stati sottoposti i naufraghi al loro ritorno in Libia. In proposito, la Corte europea dei diritti umani ha chiarito, nella sentenza del caso Hirsi Jamaa, come la proibizione della tortura sia **assoluta e inderogabile**: le istanze di controllo della migrazione o le eventuali situazioni di emergenza non legittimano in alcun modo condotte che espongono le persone a tali rischi.

Il diritto a essere condotti in un luogo sicuro (POS)

Le norme internazionali relative al diritto del mare (UNCLOS, Convenzione SAR, Convenzione SOLAS) stabiliscono che i soggetti coinvolti in un soccorso, in questo caso Stato italiano, armatore e capitano della nave, si liberano della loro responsabilità solo conducendo le persone soccorse in un "luogo sicuro". A questo obbligo corrisponde lo speculare diritto delle persone soccorse.

La nozione di luogo sicuro non è limitata alla sola protezione fisica delle persone, ma comprende anche il **rispetto dei loro diritti fondamentali**, come stabilito dalla Risoluzione n. 1821 del 2011 del Consiglio d'Europa. Il luogo è quindi da intendersi quale sicuro ove non sussista il rischio che la persona sia soggetta a tortura, trattamenti inumani e degradanti, dove non è a rischio la sua vita e la sua libertà.

Alla luce di questa definizione, **Tripoli non può in alcun modo essere considerato un posto sicuro per i cittadini stranieri**: sono infatti note le dinamiche sistematiche e istituzionali di detenzione arbitraria, tortura ed estorsione.